

Giurisprudenza

Premi, sconti e abbuoni di fine anno: se “quantitativi” vogliono l’Iva

4 Settembre 2019

Il cedente, da parte sua, deve rilasciare al beneficiario una nota di credito con riporto dell’imposta corrispondente all’importo “omaggio” maturato sul totale degli acquisti effettuati

immagine generica illustrativa

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20636 del 31 luglio 2019 in commento, è stata chiamata a pronunciarsi in

relazione alla legittimità di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate a carico di una società, con il quale venivano evidenziati tre rilievi di natura tributaria.

A seguito di ricorso in Ctp, i giudici di primo grado hanno accolto parzialmente il gravame di parte e, avverso detta decisione, ha interposto appello l’ufficio il quale si è visto accogliere, in parte, le proprie doglianze confermando, per quanto in questa sede interessa, la regolarità dell’atto impositivo relativamente concernente l’assoggettamento a Iva dei premi, sconti e abbuoni di fine anno.

Al fine di ottenere la riforma della pronuncia della Ctr della Campania, la società proponeva un primo ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per inosservanza del termine “lungo” di impugnazione e, successivamente, ne interponeva un secondo (affidato a tre motivi), ritenuto infondato, con la sentenza qui in commento, ancorché, in via preliminare, i giudici di piazza Cavour non avessero ritenuto necessario ordinarne la rinotifica, per non ledere il generale principio di una rapida determinazione e conclusione della vicenda processuale.

I giudici di legittimità, analizzando congiuntamente il primo (*violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.19 e 26 del DPR 633/1972 in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la società, quale beneficiaria di bonus subordinati al raggiungimento di*

risultati di natura quantitativa, potesse emettere fatture nei confronti del fornitore e/o cedente senza IVA) e il terzo motivo di doglianza (violazione degli artt.36 del D.Lgs. n°546/1992 e 118 disp.att. c.p.c. lamentando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza della CTR la quale aveva decretato l'inconsistenza dei patti intercorsi tra cedente e cessionario in ordine alle modalità di godimento dei predetti bonus) della contribuente, considerando l'identità delle questioni poste al loro vaglio, li hanno rigettati entrambi perché infondati.

In primo luogo, la Cassazione, in *subiecta materia*, distingue tra:

- **bonus quantitativi** ossia assegnazioni corrisposte in relazione ad attività proprie del cliente/cessionario e ricadenti sul volume d'affari del fornitore/concedente
- **bonus qualitativi** per i quali le corrispondenti erogazioni sono previste con riferimento a operazioni finalizzate all'ampliamento delle vendite e alla fidelizzazione della clientela
- **bonus misti** per i quali il riconoscimento dei premi è condizionato al conseguimento di risultati sia qualitativi sia quantitativi (*cf*r Cassazione, sentenza n. 16128/2017).

Sotto il profilo del regime fiscale e con riferimento alla categoria dei *bonus* quantitativi e misti trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, Dpr n. 633/1972, riservata al trattamento degli abbuoni o sconti. Per converso, in relazione alla categoria dei *bonus* qualitativi occorre fare riferimento al regime ordinario di tassazione previsto dall'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto Iva (*"costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte"*).

Nel giudizio in esame, la Cassazione ha condiviso l'impostazione assunta dalla Ctr della Campania in ordine al *nomen iuris* da riconoscere sui premi erogati a favore della società ricorrente ritenendo di qualificarli quali *bonus* quantitativi (quindi, da asservire al disposto dell'articolo 26, comma 2, Dpr n. 633/1972).

Di conseguenza, accogliendo tale ipotesi, appare logico ritenere che al conseguimento dell'obiettivo deriva un vantaggio per l'acquirente (nel caso in commento, la contribuente).

Beneficio da assoggettare a tassazione Iva.

Pertanto, incorre in errore il soggetto economico che, come nella fattispecie *de qua*, emetta una fattura senza applicazione dell'Iva in quanto avrebbe dovuto ricevere, al contempo, una nota di credito, con riporto dell'imposta corrispondente all'importo del premio maturato sul complessivo degli acquisti effettuati, a nulla rilevando gli accordi eventualmente intercorsi tra i soggetti

interessati (*cf*r Cassazione, sentenza n. 27692/2013; Corte di Giustizia UE, sentenza causa C-107/13 in riferimento all'applicazione della direttiva 2006/112/Ce).

Considerazioni conclusive

In linea di principio, le argomentazioni svolte dai giudici di cassazione trovano il loro addentellato nel fatto che operazioni di tal natura (come quella posta in essere dalla ricorrente e censurata sia nei gradi di merito sia in sede di giudizio di legittimità) non possono essere giustificate dalla buona fede del cessionario ovvero dalla circostanza che non si arrecherebbe alcun danno all'Erario.

Difatti, sotto quest'ultimo profilo, appare opportuno richiamare la recente sentenza della Corte di Giustizia Ue dell'8 maggio 2019, causa C-712/17, con la quale, in estrema sintesi, è stato chiarito che la perdita di gettito fiscale matura, in ambito Iva e per ciò che qui interessa, fintantoché il soggetto ricevente una fattura con indicazione dell'Iva non dovuta possa, al contempo, avvalersene allo scopo di godere della relativa detrazione (*cf*r in senso conforme, Corte di Giustizia europea. Sentenza del 31.1.2013 in causa C-642/11).

di

Giuseppe Forlenza

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/premi-sconti-e-abbuoni-fine-anno-se-quantitativi-vogliono-iva>